



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 4.9

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari

L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

- a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;
- b) emissione o commercio di strumenti finanziari;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
- f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

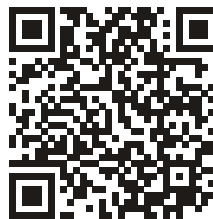
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-4.9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it